

Comune di Gignese

PROVINCIA DI VB

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL 21/07/2015

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. D'ONOFRIO GIUSEPPE - Presidente	Sì
2. TITONE VINCENZO - Consigliere	Sì
3. MERLI ANGELO - Consigliere	No
4. ATTANASI SIMONA ARIANNA - Consigliere	Sì
5. TONDINA ROBERTO - Consigliere	Sì
6. DEL BUONO ANTONIO - Consigliere	No
7. PUGNO ROBERTO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 5
	Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MICHELE CRESCENTINI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1) con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita, a decorrere dal 1^a gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione come segue:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, stabilisce, con decreto da emanare entro il 15 dicembre, l'aliquota di compartecipazione da applicare a partire dall'anno successivo;
- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446 del 15 dicembre 1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Interno, e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1^a gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31/05/2002 n. 23324 sono state individuate le procedure di pubblicazione sul sito informatico di cui sopra;

3) con l'art. 77 bis, comma 30, del decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è stata disposta la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'Irpef;

4) il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" in vigore dal 7 aprile 2011, all'art. 5 ha demandato ad un regolamento governativo, da adottarsi entro il 6 giugno 2011, la definizione delle modalità per la graduale

cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, prevedendo altresì, in assenza di emanazione del suddetto regolamento, la possibilità per i Comuni di istituire l'addizionale, previa adozione di un apposito regolamento, con un'aliquota non superiore allo 0,2% annuo, elevabile sino ad un limite massimo dello 0,4% nei primi due anni;

5) il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148 all'art. 1 comma 11 ha abrogato l'art. 5 del Dlgs 14/03/2011 n. 23 sopra richiamato il quale di fatto ha stabilito che i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dell' 0,8% senza alcun limite all'incremento annuale;

6) il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 prevede, all'art. 172, che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;

ATTESO CHE le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2015, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto di tutte le manovre correttive poste in essere dal governo centrale, rendono necessario incrementare le entrate;

CONSIDERATO CHE ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi ai cittadini occorre procedere alla istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef e all'approvazione dell'apposito regolamento, secondo le disposizioni richiamate in premessa;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a partire dall'anno 2015 e all'approvazione del relativo Regolamento;

VISTI:

il decreto legislativo n. 360 del 28/09/1998 e s.m.i.;

l'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;

l'art. 77 bis del decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 06/08/2008;

l'art.1, comma 123, della legge n. 220 del 13/12/2010;

il decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;

il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

la legge n. 296 del 27/12/2006;

il decreto legge n. 98 del 06/07/2011, convertito dalla legge n. 111 del 15/07/2011;

il decreto legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla legge n. 148 del 14/09/2011;

ASTENUTI	N.0
VOTI A FAVORE	N.5
VOTI CONTRARI	N.0

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to D'ONOFRIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

=====

Si attesta:

- la copertura finanziaria (art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000)
- la regolarità contabile/tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile
F.to

- la regolarità tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000),

Il Responsabile
F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Esecutiva in data 21/07/2015

perchè:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

=====

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gignese, 21/07/2015

Il Segretario Comunale
Dr. MICHELE CRESCENTINI

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: www.comune.gignese.vb.it per 15 giorni consecutivi (art.32 Legge 69/2009 e s.m.i.) a partire dal 11/08/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. MICHELE CRESCENTINI

Verbale di deliberazione del Sindaco n. 10 del 21/07/2015.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE